



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*

Prot.n.2768/P/C2

Torino, 28.02.2008

Circ. Reg. nr. 60

Ai Dirigenti scolastici  
della Scuola Secondaria di II grado  
della Regione

OGGETTO: Scuola secondaria di II grado - Recupero debiti formativi .

Giungono allo scrivente Ufficio numerose segnalazioni di criticità, manifestate da Genitori, Studenti e Docenti, relative alla calendarizzazione delle prove di verifica finale dei corsi di recupero organizzati ai sensi del DM n.80/07 e dell'OM n.92/07.

In merito , si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'**art.6 del DM n.80/2007** nel quale si legge che *"A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva"*, sull'**art. 8 comma 1 dell'OM n.92/2007** dove si stabilisce che *"Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo"* e **sull'art.13 comma 3 del DI allegato alla CM n.19 del 01.02.2008** dove si afferma che *"Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità"*.



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*

Ferma restando l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche nell'organizzazione dei corsi di recupero e delle relative verifiche finali, nel rispetto dei ruoli e delle competenze degli organi a diverso titolo coinvolti nella loro messa a punto (Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto, Consiglio di classe, Dirigente Scolastico, RSU) si chiede alle SS.LL. di prestare la massima attenzione alle esigenze espresse dalle diverse componenti della comunità educativa, e, in spirito di partecipazione condivisa e di autentica democrazia scolastica, di farsene tramite all'interno degli Organi collegiali di Istituto.

Confidando nella massima collaborazione, che ci consentirà di affrontare con la necessaria serenità adempimenti di particolare complessità e delicatezza, porgo

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to Francesco de Sanctis